

Professione Operatore DBN

Naturopatia-Riflessologia-Massaggio-Kinesiologia

Codice Deontologico



Codice deontologico dell'Operatore in Discipline Bio Naturali

Art.1 – Definizione

Il codice deontologico è l'insieme dei principi e delle norme che l'Operatore in discipline Bio Naturali deve osservare nell'esercizio della professione. Il rispetto del codice deontologico è norma imprescindibile per l'esercizio della professione.

Art.2 – Obbligatorietà

L'operatore è tenuto all'assoluto rispetto e alla conoscenza delle norme contenute nel presente codice.

Art. 3 – Compiti dell'Operatore in Discipline Bio Naturali

Il compito dell'operatore è migliorare la qualità della vita della persona intesa in senso "olistico", stimolare la vis medicatrix naturae cioè le risorse energetiche vitali di auto guarigione attraverso le molteplici tecniche proprie della professione, educare ad un corretto stile di vita rispettoso della persona e dell'ambiente in cui essa è inserita.

Art. 4 – Principi dell'attività professionale

Nell'esercizio della professione, l'operatore deve ispirarsi ai principi e alle conoscenze proprie della sua disciplina, ai valori etici, alle attuali conoscenze scientifiche, alla tradizione delle medicine tradizionali di matrice orientale ed occidentale, assumendo come principio l'assoluto rispetto della sacralità della vita, della libertà, della dignità della persona. Il Naturopata non dovrà soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di natura economico-politica, ma opererà in scienza e coscienza al solo fine di favorire il benessere integrale dell'individuo nei suoi tre piani antropologici: corpo-mente-spirito.

Art. 5 – Limiti della professione

I limiti della professione sono quelli stabiliti dalle attuali leggi. Non dovrà in nessun modo praticare tecniche e terapie riservate al personale medico, ne dovrà in alcun modo sostituirsi al medico o indicare terapie contrarie a quanto precedentemente indicato dal medico. L'operatore in DBN non diagnostica alcuna malattia, ne prescrive farmaci. Non pratica massaggi o trattamenti a scopo terapeutico, non effettua manipolazioni invasive. Non si prefigge l'eliminazione di inestetismi. Non potrà nella sua attività sostituirsi a professionisti le cui professioni sono regolamentate per legge, tra cui la professione medica, infermieristica, estetica.

Art. 6 – Obblighi per l'esercizio della professione

Per esercitare la professione sono necessarie le seguenti condizioni:

1. L'adesione al Codice Deontologico che regola il corretto esercizio della professione (oltre a definire i principi e le norme, esso ha lo scopo di evitare in maniera netta di sconfinare su attività che competono altre professioni altrove riconosciute e regolamentate).
2. Un'assicurazione adeguata che copra i rischi di eventuali incidenti che possono verificarsi nello svolgimento della professione.

Art. 7- Consenso Informato

L'operatore non deve intraprendere nessuna prestazione professionale senza il consenso scritto del cliente opportunamente informato: Col termine "consenso" si intende un atto scritto con il quale il cliente autorizza liberamente ed intenzionalmente l'operatore bionaturale a utilizzare metodi propri della disciplina da lui praticata. Si usa l'espressione "informato" per sottolineare l'aspetto irrinunciabile che il soggetto riceva informazioni adeguate ed esaurienti. L'operatore avrà cura di conservare accuratamente, per almeno cinque anni, tutti i consensi informati datati e numerati fatti sottoscrivere.

Il consenso informato deve: contenere i dati dell'operatore, deve essere letto e firmato dal cliente, che in questo modo conferma:

1. che l'operatore bionaturale non è un medico;
2. di essere a conoscenza delle competenze dell'operatore e dell'ambito di intervento;
3. che l'eventuale intervento di riequilibrio non è, e non sostituisce alcuna terapia medica.
4. che l'operatore non è autorizzato ad eseguire diagnosi o prescrivere terapie;
5. che non può effettuare una prognosi;
6. che non può prescrivere nessun tipo di farmaco

Qualora il cliente sia un minorenne o un infermo di mente, il consenso informato deve essere espresso dal rappresentante legale.

In presenza di esplicito rifiuto del cliente, l'operatore deve desistere da qualsiasi atto, non essendo consentito alcun intervento contro la volontà del cliente.

Art.8- GDPR

L'operatore è tenuto a far leggere e firmare il modulo riguardante il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona .

Art. 9 – Segreto professionale.

Il professionista è tenuto al segreto professionale. Deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli viene confidato in consulenza o durante i trattamenti; deve conservare altresì massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o tipo di trattamento. L'operatore, qualora si avvalga per la propria professione di collaboratori, deve informarli dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare perché essi vi si conformino.

La rivelazione del segreto è consentita:

- a) se imposto dalla legge;
 - b) se richiesta o autorizzata dall'interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione sull'opportunità o meno della rivelazione stessa. Salvo per casi previsti al punto a e b, resta comunque all'operatore la valutazione sull'opportunità della deroga allorché sia in grave pericolo la salute o l'incolumità della vita stessa del cliente o di terzi.
- 2) L'operatore deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i clienti, anche se affidata a sistemi informatici.
 - 3) Nelle applicazioni scientifiche di dati, l'operatore non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possono consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia documento relativo a singoli clienti, anche se destinati a enti o autorità che svolgono attività sanitaria, l'operatore deve attuare ogni precauzione al fine di garantire la tutela del segreto professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia.

L'operatore non collaborerà a costituzione di banche date a fini commerciali o dove non sussistano adeguate garanzie di tutela della riservatezza del cliente. La rivelazione fatta a scopo di lucro, proprio o

altrui, oppure con fine specifico di arrecare danno, è particolarmente riprovevole dal punto di vista deontologico.

Art. 10 – Informazioni al cliente

L'operatore è tenuto ad informare il cliente del trattamento o consulenza tenendo conto del livello di cultura, dello stato fisico, emotivo e psicologico dello stesso. Il linguaggio sarà semplice e quanto più chiaro possibile. E' inoltre compito dell' Operatore in DBN rendere responsabile il cliente, istruirlo riguardo i principi ai quali attenersi per il perseguimento dello stato di benessere desiderato. E' compito dell'Operatore in DBN stabilire un clima di fiducia indispensabile per il rapporto di supporto.

Art.11 – Aggiornamento e formazione professionale

L'operatore ha il dovere dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze.

Art. 12 – Relazioni con gli altri professionisti

L'operatore deve mantenere buone relazioni con i suoi colleghi e professionisti che operano nell'ambito della salute. Deve incentivare un lavoro di rete con professionisti in Discipline Bio Naturali, Medici specialisti, Naturopati, Osteopati, Kinesiologi, e professionisti dell'ambito sanitario.

Art. 13 – Clienti in trattamento medico

L'operatore non può mai e per nessun motivo interrompere un trattamento medico o farmacologico del cliente prescritto dal medico curante o altri operatori sanitari, né sconsigliare il proseguimento dello stesso.

Art. 14 – Competenza e Chiarezza

L'operatore ha l'obbligo di fornire al cliente un'immagine chiara ed onesta di se stesso e della sua professione, fornendo solo quelle prestazioni per le quali è qualificato e preparato. Pertanto, egli non invade campi professionali dei quali non possiede la preparazione e, soprattutto, i requisiti. Laddove riconoscerà la necessità di un intervento specialistico, sarà sua cura indirizzare il cliente dal medico o dallo specialista più idoneo al caso. L'operatore non utilizzerà termini che diano adito ad interpretazioni ambigue "Dott".

Art. 15 – Conoscenza delle tecniche utilizzate.

L'operatore è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei metodi e delle tecniche utilizzate, delle loro indicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi e delle tecniche che utilizza per migliorare la qualità della vita della persona, stimolarne le risorse vitali, educare a stili salubri e rispettosi dell'ambiente.

Art. 16 – Prodotti utilizzati

L'operatore D.B.N. utilizzerà esclusivamente prodotti certificati non self-made. E' tenuto a rispettare le scadenze e alla corretta conservazione degli stessi.

Art. 17 – Cure e guarigioni

È fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che dia un'immagine non corretta della professione e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze improprie quali quelle del campo medico, ove l'operatore non sia in possesso dei titoli richiesti per operare in tali settori.

L'operatore, conscio del suo ambito professionale, non utilizzerà termini od affermazioni non congruenti con la sua identità professionale nella comunicazione con il cliente, quali "che curerà" dalla sua malattia, "io ho guarito" o simili, si atterrà ad espressioni come "equilibrio", "benessere", "miglioramento della qualità della vita", "seguire un programma di riequilibrio-benessere può favorire il raggiungimento di uno stato di salute ottimale".

L'operatore inoltre, stimola ed incoraggia atteggiamenti autonomi da parte dei clienti, scoraggiando quindi qualsiasi forma di dipendenza.

Art. 18 – Responsabilità dei propri atti professionali

L'operatore consapevole del proprio ruolo e dell'ambito in cui opera, è responsabile dei propri atti professionali dei quali deve rispondere accettandone le conseguenze.

Art. 19 – Competenze professionali

L'operatore deve garantire al cliente competenza professionale. Deve affrontare le situazioni con scrupolo, sensibilità, dedicando al cliente tutto il tempo necessario e fornendo tutte le informazioni dovute.

L'operatore in DBN si esime dal giudizio, non deve in alcun modo esprimere giudizi sullo stile di vita, orientamento sessuale, scelte politiche o religiose dei propri clienti. Ne deve esprimere le proprie al cliente. Il dialogo dovrà essere sempre professionale e rispettoso.

Art. 20 – Rifiuto della prestazione professionale

L'operatore non deve discriminare i propri clienti o colleghi in base al sesso, religione, razza o appartenenza politica ma può rifiutare la propria opera, qualora gli venga richiesto di intervenire su situazioni che contrastano con la sua coscienza o con le sue convinzioni, o se ritiene che il cliente non abbia fiducia nei suoi confronti.

Art. 21 – Continuità della prestazione professionale

L'operatore ha il dovere di assicurare al cliente la continuità del suo operato. In caso di indisponibilità o impedimento deve garantire la propria sostituzione, affidandola a colleghi di competenza adeguata e informandone preventivamente il cliente.

Art. 22 – Tariffa professionale

L'operatore, pur consapevole che nel libero esercizio della professione vale il principio generale dell'intesa diretta tra operatore e cliente e pur instaurando con lo stesso il necessario rapporto di fiducia, trattiene con lui un rapporto professionale, che è conferma dell'obbligatorietà dell'onorario.

L'operatore è tenuto a far conoscere al proprio cliente il suo onorario che di norma va accettato preventivamente attraverso la sottoscrizione del "consenso informato".

I compensi per le prestazioni non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.

Art. 23 – Pubblicità e informazione al pubblico

La pubblicità e le informazioni devono essere ispirate a criteri di serietà e di rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico. L'operatore non deve utilizzare forme di pubblicità ingannevoli e rivendicare guarigioni o effetti terapeutici.

Art. 24 – Rispetto reciproco

I rapporti tra operatori devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco e della considerazione della rispettiva attività professionale, essi sono improntati alla massima correttezza, solidarietà professionale e buona fede. Costituisce grave infrazione deontologica la denigrazione dei colleghi e degli Istituti di formazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Impegno sociale

L'Operatore in Discipline Bio Naturali è consapevole di essere al servizio sia del singolo sia della collettività. Egli è un cittadino, prima ancora che professionista, responsabile della comunità di cui fa parte per la quale si adopera con i propri mezzi per promuovere la salute naturale e il benessere collettivo. E' un osservatore attento della società e dell'ambiente in cui vive e si adopera per salvaguardare la salute. Si ispira nel suo operato ai principi della libertà di scelta terapeutica, inviolabilità del corpo umano, tutela della Vita in tutte le sue forme, salvaguarda dell'Ambiente, Uguaglianza e Solidarietà.

Art. 26 – Impegno personale

L'Operatore in DBN ha come punto di osservazione principale se stesso. Consapevole della responsabilità del suo operato, si impegna ad essere un esempio riguardo all'igiene di vita, abitudini alimentari, cura del corpo, pratiche di riequilibrio (yoga, mindfulness, meditazione) . Nel rapporto con l'utente si impegna a rimanere centrato, in armonia e in stato di non giudizio, conscio che il lavoro che richiede agli altri è quello che in primo luogo deve fare su se stesso. L'operatore curerà il suo aspetto al fine di trasmettere un'immagine professionale adeguata alla professione naturopatica (es.unghie corte, capelli raccolti, trucco leggero, camice da massaggio o abbigliamento adeguato)

Centro Studi Naturalia
www.centrostudinaturalia.it
formazione.naturalia@gmail.com

Direttore: Dott.ssa Alessandra Scalas